

FORNITURA DI GADGET PROMOZIONALI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Condizioni della fornitura	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	3
Art. 4– Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 5 – Durata del contratto	4
Art. 6 – Importo del contratto	4
Art. 7– Caratteristiche tecniche e dotazioni fornitura	4
Art. 8 – Verifica di conformità della fornitura.....	5
Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	6
Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto	6
Art. 11– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	6
Art. 12 – Subappalto	7
Art. 13 – Tutela dei lavoratori.....	8
Art. 14– Sicurezza	8
Art. 15 – Proprietà dei prodotti	8
Art. 16– Informativa sul trattamento dei dati personali	9
Art. 17 – Penali	10
Art. 18– Risoluzione del contratto.....	10
Art. 19 – Recesso.....	10
Art. 20 – Definizione delle controversie	10
Art. 21– Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Art. 22 – Spese contrattuali	11
Art. 23– Norma di chiusura	11

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di stampa e fornitura di gadget promozionali
2. La prestazione oggetto d'appalto risponde alla necessità di poter disporre di gadget promozionali per le attività formative e divulgative del Settore regionale di Protezione Civile e Antincendi Boschivi.
3. La Ditta aggiudicataria risulta essere la responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche dei gadget, sia delle singole parti che nel suo complesso. Ai fini dell'art. 35, c.4 del Dlgs 50/16 e s.m.i (di seguito denominato Codice), il valore massimo stimato dell'appalto è di € 16.000,00 IVA esclusa.

Art. 2 – Condizioni della fornitura

1. La fornitura di cui all'art. 1 dovrà essere consegnata in Torino, Corso Marche 79
2. I termini di consegna sono pari a 30 giorni lavorativi, naturali e consecutivi dalla data di consegna dei loghi del contratto per la presente fornitura.
3. L'appaltatore è tenuto a garantire le seguenti attività: consegna franco ns sede, garanzia, dichiarazione di conformità CE. Specificatamente:
 - L'impresa aggiudicataria è responsabile del buon andamento del servizio affidato e si obbliga a mantenere la Regione sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio di cui al presente capitolato.
 - Qualora, nel corso del servizio, si verificano irregolarità, problemi, o inconvenienti di qualsiasi natura, l'Impresa deve darne tempestiva comunicazione all'ente.
 - L'Impresa è direttamente responsabile degli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e materiali che risultassero causati per responsabilità dell' impresa medesima.
 - Nel caso di danni rilevanti di qualsiasi natura provocati in maniera dolosa o colposa è facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto d'appalto.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato, e alle clausole negoziali essenziali riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

[Art. 4– Documenti che fanno parte del contratto](#)

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

[Art. 5 – Durata del contratto](#)

1. La fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere completata entro **30 giorni naturali e consecutivi** dalla data di consegna dei loghi.

[Art. 6 – Importo del contratto](#)

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
4. L'importo del contratto risulterà dall'offerta presentata sulla base d'asta di € 16.000,00 IVA esclusa.

[Art. 7– Caratteristiche tecniche e dotazioni fornitura](#)

Zaino Premium

n.3000 pezzi: zainetto in nylon, dimensioni indicative 34x42cm, con chiusura cordoncini laterali. Stampa su un lato 4 colori con loghi Protezione Civile e Regione Piemonte allegati

Penne biro

n.2000 pezzi: penna a sfera a scatto, materiale terlux atossico (tipo extra ice o similari)
Stampa su un lato 4 colori con loghi Protezione Civile e Regione Piemonte allegati

Portachiavi a moschettone

n.2000 pezzi: portachiavi con moschettone e nastro in poliestere blu, con aggancio cellulare. Stampa su un lato 4 colori con loghi Protezione Civile e Regione Piemonte allegati

Kit pronto soccorso

n.2000 pezzi: kit di primo soccorso, dimensioni indicative 8,5x6,5x2,5 contenente n.2 cerotti, n.2 tamponi imbevuti di disinfettante e n.1 salvietta umida. Stampa su un lato 4 colori con loghi Protezione Civile e Regione Piemonte allegati

Marsupio

n.1000 pezzi: marsupio in poliestere 210D ripstop, dimensioni 25X8 con uscita per auricolari. Stampa su un lato 4 colori con loghi Protezione Civile e Regione Piemonte allegati

Borraccia

n.1000 pezzi: borraccia in alluminio, con tappo a vite e moschettone. Capacità: 400 ml. ø6,6 x 14,5 cm. Stampa su un lato 4 colori con loghi Protezione Civile e Regione Piemonte allegati

Blocco notes

n.2000 pezzi: blocco notes, dimensione indicative 13X9, con blocco notes, 5 etichette adesive multicolore, blocco notes adesivo, copertina carta riciclata. Stampa su un lato 4 colori con loghi Protezione Civile e Regione Piemonte allegati

Penna USB

n. 300 pezzi: chiavetta USB in metallo e gomma, modello twister, con meccanismo a rotazione, capacità 8 Gb. Stampa su un lato 4 colori con loghi Protezione Civile e Regione Piemonte allegati

Le immagini dei loghi verranno trasmesse successivamente alla stipula del contratto, in formato elettronico.

[Art. 8 – Verifica di conformità della fornitura](#)

La verifica di conformità della fornitura, in termini di caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, consisterà nella verifica ed accertamento della rispondenza dei gadget alle caratteristiche contrattuali, ed in particolare:

- all'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, accettata dall'Amministrazione appaltante, al presente Capitolato tecnico;

[Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso](#)

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della verifica di conformità della fornitura come da CSA, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC).
6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo della fornitura eseguita e allo svincolo della garanzia (ove prevista) prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo.

[Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto](#)

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

[Art. 11– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto](#)

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del Codice.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il

cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 12 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. art. 105 del Codice, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
4. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

5. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

[Art. 13 – Tutela dei lavoratori](#)

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

[Art. 14– Sicurezza](#)

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni del presente CSA.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

[Art. 15 – Proprietà dei prodotti](#)

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art.11 della Legge 22 aprile 1941, n.633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

[Art. 16– Informativa sul trattamento dei dati personali](#)

I dati personali da Lei forniti al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Nello specifico:

1. i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Attività giuridica e amministrativa. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento del servizio in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Sandra Beltramo responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi;
5. Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;
6. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
7. i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
8. i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 5 anni;
9. i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

[Art. 17 – Penali](#)

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale nella misura dell'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2. La penalità verrà applicata dal Settore Protezione Civile e Anti Incendi Boschivi, con semplice notifica scritta all'Aggiudicatario, senz'altra misura amministrativa o legale.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

[Art. 18– Risoluzione del contratto](#)

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

[Art. 19 – Recesso](#)

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

[Art. 20 – Definizione delle controversie](#)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

[Art. 21– Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari](#)

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai fini di cui alla L 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3, comma 1, della legge 136/2010).
3. I corrispettivi della fornitura saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (codice A18.18B) Corso Marche 79 – 10146 Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) codice IPA V3QQD9 e Codice identificativo di gara (CIG).

[Art. 22 – Spese contrattuali](#)

1. L'imposta di bollo da apporre sul documento di stipula e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

[Art. 23– Norma di chiusura](#)

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento insieme a quelle specificate nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto che verrà generato dalla piattaforma MePA, oltre a quanto stabilito nel Codice.

Torino, 05/12/2018

Il Progettista
Mariella MONTICONE